

Ordinanza sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia

del 22 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 17a della legge federale del 19 giugno 1992¹ sulla protezione dei dati,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) durante una fase pilota di durata limitata.

Art. 2 Gestione del Registro e sistemi d'informazione collegati

¹ Il Registro è gestito dall'Ufficio federale di polizia in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni partecipanti.

² Al Registro sono collegati i sistemi d'informazione retti dalle seguenti ordinanze:

- a. ordinanza del 21 novembre 2001² sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS);
- b. ordinanza del 30 novembre 2001³ sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS).

³ Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere c e d dell'ordinanza del 21 novembre 2001² sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia.

Art. 3 Scopo del Registro

¹ Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni su persone fisiche e di agevolare l'assistenza giudiziaria e amministrativa.

² Esso indica se in uno dei sistemi d'informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.

RS 235.12

¹ RS 235.1, RU 2006 4873

² RS 361.2

³ RS 360.2

Art. 4 Categorie di dati

Il Registro contiene:

- a. le indicazioni necessarie per l'identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d'affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d'attinenza, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo);
- b. la data dell'iscrizione;
- c. il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
- d. l'indicazione dell'autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informazioni sulla persona in applicazione dei principi sull'assistenza giudiziaria e amministrativa;
- e. l'indicazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

Art. 5 Diritti d'accesso

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata e in conformità ai loro diritti d'accesso a IPAS e JANUS, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- a. la Polizia giudiziaria federale;
- b. il Servizio di analisi e prevenzione;
- c. il Servizio federale di sicurezza;
- d. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- e. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL);
- f. l'Ufficio federale di giustizia per adempiere i compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assistenza internazionale in materia penale.

² Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata:

- a. il Corpo delle guardie di confine;
- b. le centrali d'informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni che partecipano al Registro.

³ Il direttore dell'Ufficio federale di polizia decide in merito all'attribuzione dei diritti individuali d'accesso.

⁴ RS 351.1

Art. 6 Diritti delle persone interessate

Il diritto delle persone iscritte nel Registro alla consultazione, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:

- a. dall'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 1994⁵ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione se si tratta di registrazioni provenienti dal sistema JANUS;
- b. dall'articolo 13 dell'ordinanza IPAS⁶ se si tratta di registrazioni provenienti dal sistema IPAS.

Art. 7 Responsabilità

L'Ufficio federale di polizia è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 8 Verbale

¹ Ogni accesso al sistema è verbalizzato.

² È consentito analizzare i dati personali verbalizzati per accertare violazioni della protezione dei dati.

³ Per scopi legati allo sviluppo e al perfezionamento del sistema, è consentito analizzare i dati verbalizzati anche a fini statistici e non in riferimento a persone.

Art. 9 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 26 settembre 2003⁷ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale.

Art. 10 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2006 con effetto sino al 31 dicembre 2008.

22 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁵ RS 360

⁶ RS 361.2

⁷ RS 172.010.58

